



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 150

OGGETTO: Servizi a domanda individuale – Determinazione tariffe impianti sportivi – campi di calcio

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00 in una sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme legali la Giunta Comunale, partecipano come di seguito indicato i componenti:

		Pre- sente	As- sente
DEMARIA P.I. FRANCO	SINDACO	X	
NEBERTI AVV. FRANCESCA	VICESINDACO	X	
FALDA DOTT. ENRICO	ASSESSORE COMUNALE	X	
ROSSO AVV. FIAMMETTA	ASSESSORE COMUNALE	X	
GULLINO DR.SSA ATTILIA	ASSESSORE COMUNALE		X
BRAVO GEOM. GIANPIERO	ASSESSORE COMUNALE	X	

Partecipa alla seduta il Signor DEMARCHI EROS, pro Sindaco del Municipio di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto

Partecipa per la redazione del verbale il Segretario Generale Signor FLESIA CAPORGNO DOTT. PAOLO

Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor DEMARIA P.I. FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Falda dott. Enrico;

Rilevato che, per il presente atto, l'istruttoria è stata svolta dal Dirigente dei Servizi Finanziari Nari dott.ssa Lorella;

Premesso che:

- l'art. 6, comma 1, del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, prevede che gli Enti Locali sono tenuti a definire non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione la misura percentuale dei costi dei servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;
- il Decreto 31 dicembre 1983 del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministeri del Tesoro e Finanze, ha individuato le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
- l'art. 172, 1° comma, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto l'articolo 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla competenza del Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Rilevato conseguentemente che per la modifica delle aliquote non incidenti sulla disciplina generale delle tariffe e sull'ordinamento dei tributi, vige la competenza residuale della Giunta ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto altresì l'articolo 54 della legge n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni che dispone: "Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

Visto l'art. 54, comma 1-bis del D.Lgs. 446/1997 che prevede che il Comune può modificare le tariffe e i prezzi pubblici durante l'esercizio finanziario esclusivamente in presenza di incrementi nei costi relativi ai servizi stessi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 22.12.2005, con la quale è stata approvata la disciplina generale delle tariffe per i servizi a domanda individuale,

integrata e modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2007 e n. 103 del 22.12.2008, n. 69 del 4.8.2009, n. 13 del 23.2.2010, n. 36 del 28.4.2010, n. 5 del 31.01.2012, n. 7 del 28.02.2013, n. 9 del 19.02.2014, n. 19 del 11.03.2015, n.85 del 22.12.2015, n. 39 del 27.7.2016, n. 76 del 21.12.2016, n. 80 del 20.12.2017, n. 82 del 20/12/2018, n. 7 del 27/02/2019, n. 20 del 27/05/2020, n. 6 del 24/02/2021 e n.86 del 22.12.2025;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.223 del 26.11.202 di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tassi di copertura dei costi di gestione per l'anno 2026 per il Comune di Saluzzo e la municipalità di Castellar;

Dato atto che relativamente agli impianti sportivi – campi di calcio la disciplina prevede quanto segue:

“- tariffe orarie per l'utilizzo continuativo dei campi di calcio per allenamenti e partite da parte di società sportive affiliate a federazioni o ad enti di propaganda sportiva.

- tariffe a partita di gruppi occasionali non agonistici e non partecipanti a campionati.

L'utilizzo dell'impianto di illuminazione dei campi di calcio comporta il pagamento di un'ulteriore tariffa oraria.”;

Dato atto che le società sportive che gestiscono i campi di calcio provvedono all'incasso delle tariffe per l'utilizzo degli stessi a fronte delle spese di gestione ordinaria che sostengono integralmente;

Vista la nota trasmessa dalla Società sportiva A.S.D. Olimpic Saluzzo 1957 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 37373 del 3.9.2026 con la quale richiede un adeguamento di alcune tariffe dei campi di calcio gestiti (campo a 5, a 7 ed a 9 del complesso sportivo “A. Martino”) sia in relazione agli aumenti dei costi delle utenze, in particolare del gas, sia al fine di adeguarle ai tempi di effettivo utilizzo da parte delle società sportive e conformarle a quelle applicate da altri campi non comunali presenti sul territorio di Saluzzo;

Ritenuto pertanto di adeguare alcune tariffe dei campi di calcio del complesso sportivo “A Martino”, dando atto che la variazione delle stesse si rende necessaria in relazione all'inizio della stagione sportiva 2026-2027;

Ritenuto altresì di determinare la tariffa oraria relativa all'illuminazione del campo di calcio di Castellar, determinata nell'importo di 1,00 euro, in modo da garantire la copertura integrale delle spese, di cui alla mail dell'ufficio tecnico in data 09.09.2026;

Dato atto che la tipologia di tariffa era già istituita presso il comune di Castellar e verrà corrisposta a mezzo acquisto di gettoni presso l'ufficio economato, da utilizzare nell'apposita gettoniera già collocata presso il campo di calcio;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso verbalmente dal Prosindaco del Municipio di Castellar ai sensi degli articoli 41 e 43 dello statuto comunale;

Dato atto che altresì che le tariffe dei servizi a domanda individuale costituiscono corrispettivo dei servizi richiesti e sono determinate in misura tale da perseguire l'equilibrio economico-finanziario nella gestione degli stessi;

Visto l'allegato prospetto riportante le nuove tariffe relative ai campi di calcio del complesso Martino e la tariffa per l'illuminazione del campo di calcio di Castellar;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile in data 09.09.2026;

Ad unanimità

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare le tariffe per l'utilizzo dei campi di calcio a 5, a 7 ed a 9 del complesso sportivo A. Martino e la tariffa per l'illuminazione del campo di calcio di Castellar, di cui all'allegato prospetto A (indicate in grassetto), valide a decorrere dalla stagione sportiva 2026-2027.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web comunale alla Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Servizi erogati", sotto sezione di secondo livello "Servizi in rete".
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Demaria p.i. Franco

IL SEGRETARIO GENERALE

Flesia Caporgno dott. Paolo **

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa